SCHEDA TECNICA
Comunità di energia rinnovabile
Direttiva UE 2018/2001, Direttiva UE 944/2019, art. 42-bis D.L. n. 162/2019, Legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53/2021

PREMESSA

L'art. 5 della Legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53/2021 recepisce la Direttiva 2018/2001, c.d. Red II, dettando principi e criteri sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che dovranno essere seguiti dal Governo nell'emanazione di un decreto legislativo che concluda l'iter di recepimento. L'art. 22 di suddetta Direttiva introduce nel panorama europeo la figura delle comunità di energia rinnovabile e, in attesa del completo recepimento della stessa, il legislatore nazionale, all'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 (conv. con modificazioni in Legge n. 162/2019), è intervenuto dettando una disciplina di carattere transitorio che consente di dar vita a comunità di energia rinnovabile nel rispetto delle condizioni di seguito indicate e combinate con quanto previsto, in attuazione dello stesso, dalla Delibera Arera 318/2020/R/eel e dal D.M. del Mise del 16 settembre 2020. Occorre inoltre precisare che la Legge di delegazione europea indicata in apertura recepisce, all'art. 12, anche la Direttiva 2019/944 e che, in sede di introduzione della disciplina transitoria (ex art. 42 *bis* D.L. n. 162/2019), è stato precisato che i dati che emergeranno dal monitoraggio saranno utilizzati ai fini del recepimento di entrambe le Direttive europee di riferimento nn. 2001/2018 e 944/2019.

DEFINIZIONE E REQUISITI

La comunità di energia rinnovabile è un **soggetto giuridico autonomo** (ad esempio, associazione, consorzio, partenariato ecc.) composto anche, o solo, da **piccole e medie imprese**[1] - purché la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale e industriale principale- che ha il diritto di **produrre**, **consumare**, **immagazzinare** e **vendere** energia **elettrica rinnovabile** cosi come **scambiare** l'energia elettrica prodotta tra le diverse unità che la compongono.

Inoltre, è necessario che:

- lo scopo sociale prevalente sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- lo Statuto o un atto costitutivo prevedano una partecipazione alla comunità aperta e volontaria, che la comunità sia autonoma e controllata dagli azionisti o membri che ne fanno parte e che sia necessaria l'osservanza delle condizioni previste dalla Delibera, con

[1] Gli altri azionisti o membri possono essere persone fisiche, enti territoriali o autorità locali (comprese le amministrazioni comunali).

particolare riferimento a quelle previste dal contratto di diritto privato di cui all'art. 42 *bis* del D.L. 162/19.

- gli impianti di produzione[2] siano alimentati da **fonti rinnovabili**[3], abbiano una potenza non superiore a **200 kW** e siano entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 ed entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che recepirà la Direttiva;
- gli impianti di produzione siano connessi su reti elettriche di **bassa tensione** sottese alla **medesima cabina di trasformazione** media/bassa tensione (è ragionevole dunque che si tratti di impianti vicini tra loro);

I suddetti requisiti di accesso alla "configurazione" comunità di energia rinnovabile dovranno essere presenti non soltanto nel momento in cui si accede alla stessa ma anche **per tutto il periodo della sua validità** e non potrà subire modifiche il perimetro in origine stabilito sulla base della medesima cabina secondaria.

Importante è sottolineare che la comunità di energia rinnovabile **detiene** gli impianti di produzione ma non è richiesto che i singoli membri o azionisti siano proprietari degli stessi, sarà sufficiente dunque che questi ultimi siano intestatari dell'officina elettrica[4] di produzione e delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto stesso.

i produttori possono anche non far parte della Comunità energetica purché gli impianti di produzione da questi gestiti siano detenuti dalla stessa.

CONTRATTO TRA I COMPONENTI

La disciplina dei rapporti tra i membri oppure gli azionisti di una comunità energetica è affidata ad un contratto di diritto privato che:

- prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, tra cui quello di scegliere il proprio venditore;
- individua un soggetto delegato che sarà responsabile del ripartire l'energia elettrica condivisa e a cui i soggetti potrà essere affidata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consente ai soggetti di recedere in ogni momento e di uscire dalla configurazione.

CONTRIBUTI ECONOMICI

Nei confronti di ciascun impianto facente parte della comunità di energia rinnovabile vengono riconosciuti, per il periodo di vent'anni[5] , due tipologie di contributi economici:

---

[2] Sono ammessi alle configurazioni soltanto gli impianti di nuova costruzione o i potenziamenti di impianti esistenti.

[3] Per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza soltanto energia **eolica**, **solare**, **aerotermica**, **geotermica**, **idrotermica** e **oceanica**, **idraulica**, delle **biomasse**, dei **gas di discarica**, dei **gas residuati** dai processi di depurazione e del **biogas**. Gli impianti di produzione ibridi non sono ammessi. Si segnala inoltre che sono ammessi alle comunità energetiche anche gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad esempio per la fase di avviamento dei motori) ma per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%

[4] è considerato officina elettrica un impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili che supera i 20 KW ed è installato per la produzione di energia elettrica da autoconsumo, in tal caso è necessario effettuare denuncia di officina elettrica presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane del territorio competente al fine di ottenere la relativa licenza (le accise saranno pagate per la quota di energia elettrica autoconsumata).

[5] Calcolati dalla data di decorrenza commerciale dell'impianto di produzione o dalla prima data per cui l'energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa.

1. un **corrispettivo unitario** calcolato da ARERA che intende valorizzare l'energia elettrica condivisa e restituire alcune componenti tariffarie. Il suo importo è pari alla somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione (TRASe) e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione;
2. una **tariffa premio** individuata dal Mise e pari a 110 €/MWh.

I corrispettivi economici appena indicati sono riconosciuti a partire dalla data di invio della richiesta di accesso al servizio oppure a partire da una data successiva (data di entrata in esercizio commerciale) se le due date differiscono.

È comunque possibile richiedere al GSE la cessione dell'energia prodotta e immessa in rete, nel rispetto di quanto previsto per il Ritiro Dedicato.

CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Gli incentivi economici appena indicati vengono sono **alternativi** a quelli riconosciuti al D.M. 04/07/2019 e al meccanismo dello Scambio sul Posto.

È ammesso invece il cumulo con la detrazione di cui all'art. 16 *bis*, comma 1, DPR n. 917/1986[6].

Inoltre, la sola tariffa premio prevista con D.M. Mise del 16 settembre 2020 non è riconosciuta sull'energia condivisa ascrivibile:

- alla quota di potenza (<=20 kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione del ***Superbonus;***
- alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previsto al comma 4, art. 11 del D.lgs 28/2011;
- agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole[7].

MODALITA' OPERATIVE

Per accedere al meccanismo di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa è necessario che il Referente, identificato con comunità di energia rinnovabile costituente soggetto giuridico autonomo, inoltri apposita richiesta al GSE. Tuttavia, in precedenza, è necessario che i produttori e i clienti finali, facenti parte della configurazione, gli conferiscano **mandato senza rappresentanza** di modo che questi possa procedere:

- alla gestione tecnica ed amministrativa della richiesta;
- al trattamento dei dati;
- a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio.

Successivamente, il referente dovrà accedere telematicamente all'area clienti GSE, selezionare "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" e fornire una serie di informazioni[8]. In seguito, dopo

[6] Si tratta di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Si segnala inoltre che suddetti contributi sono cumulabili, in alternativa e solo per gli impianti fotovoltaici, con la detrazione del 110% c.d. "Superbonus" ex art. 119 D.L. 34/2020.

[7] Con esclusione delle aree dichiarate come siti di interesse nazionale o delle discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti.

[8] Nello specifico, tra le altre: rispondere alle domande iniziali volte a verificare la presenza dei requisiti di base, inserire la data desiderata di decorrenza del contratto/servizio se si intende optare per una data successiva a quella di presentazione della richiesta, indicare se si intende scegliere il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE per tutti gli impianti di produzione e inserire le informazioni relative a tutti i clienti finali, produttori, impianti e POD rilevanti.

aver stampato la richiesta di accesso generata direttamente dal sistema sulla base di quanto indicato dovrà sottoscrivere la stessa e far sottoscrivere ai clienti finali e produttori i mandati che poi dovrà caricare in formato digitale sul Portale informatico, corredandoli dei vari documenti d'identità e degli ulteriori allegati.

Nell'attesa che siano pienamente operative le funzionalità per l'invio della richiesta sarà possibile presentare telematicamente un'istanza preliminare di accesso al servizio valida ai fini della determinazione della data di decorrenza del servizio, alla quale dovrà seguire successiva comunicazione di quanto non dichiarato.

Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione dell'istanza si veda la Guida web al portale SBC.

Dopo aver effettuato le verifiche tecnico-amministrative sulla documentazione trasmessa il GSE attiverà il contratto avente ad oggetto la regolazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Nel caso in cui il Soggetto referente abbia richiesto il ritiro dell'energia elettrica immessa, il contratto avrà ad oggetto anche la remunerazione dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione la cui energia rileva per la configurazione.

CALCOLO ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il GSE calcola mensilmente l'importo del contributo spettante comprensivo del corrispettivo unitario previsto dalla Delibera e della tariffa premio e, il valore dell'energia ritirata.

Il quantum di un determinato mese sarà pubblicato entro il 25 del terzo mese successivo (per esempio il contributo spettante nel mese di settembre, sarà pubblicato entro il 25 di dicembre). Il mese successivo alla pubblicazione saranno erogati i relativi contributi.

CORRISPETTIVO GSE

A copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE è dovuto un corrispettivo fisso di 30 euro l'anno per impianti con potenza espressa in kW compresa tra 3 e 20 e tra 20 e 200, soltanto in quest'ultimo caso sarà dovuto anche un corrispettivo variabile pari ad 1 euro.

È previsto inoltre un contributo aggiuntivo pari a 4 euro per punto di connessione.

I contributi vengono pagati tramite compensazione con le somme che vengono erogate

MODULISTICA

- Mandato al Referente di produttori non facenti parte di una comunità di energia rinnovabile;
- Mandato al Referente di produttori e clienti facenti parte di una comunità di energia rinnovabile;

PER SAPERNE DI PIU'

- Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e relativi allegati.
- FAQ Gse.